



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Incidenti: senza cinture di sicurezza niente risarcimento? Non è detto**

Autore: Redazione | 03/04/2014



***Impossibile negare il risarcimento all'infortunato solo perché non portava la cintura di sicurezza; bisogna sempre verificare quanto il mancato uso delle cinture di sicurezza abbia influito sulla lesione stessa.***

Certo, chi non porta la cintura di sicurezza rischia di farsi più male in caso di

**incidente stradale**, rispetto a chi, invece, la indossa. Ma non per questo – dice la Cassazione in una sentenza pubblicata oggi **[1]** – non gli si deve riconoscere alcun **risarcimento del danno**.

Infatti, prima di rigettare l'eventuale richiesta di indennizzo presentata dall'assicurato, il giudice deve verificare se e quanto il mancato uso della cintura da parte di quest'ultimo abbia inciso, al momento del sinistro, sulla lesione da egli subita. In altre parole, il magistrato è tenuto a porsi una domanda: “Se il conducente avesse allacciato il dispositivo di sicurezza avrebbe subito ugualmente il danno e nella stessa entità?” **[2]**.

È necessario, in buona sostanza, valutare quanto abbia influito, sull'entità delle lesioni, il mancato uso delle cinture da parte del passeggero e, sulla base di ciò, quantificare il risarcimento da liquidare al conducente.

La **prova**, peraltro, che il corretto uso dei dispositivi di sicurezza avrebbe azzerato o, quantomeno, ridotto il danno, spetta al danneggiante. Per cui, se quest'ultimo non riesce a fornire tale dimostrazione (la prova, cioè – per usare una terminologia da avvocati – del cosiddetto “apporto causale ad opera del comportamento colposo del danneggiato”), non resta che attribuire tutta la responsabilità del sinistro al danneggiante medesimo e, quindi, risarcire il danneggiato che aveva dimenticato di allacciare le cinture.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 7777/13 del 3.04.2013. **[2]** In tema di risarcimento del danno, l'articolo 1227 cod. civ., “nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espreso richiamo di cui all'articolo 2056 cod. civ. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma primo), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua produzione (secondo

comma)”. Solo la situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto; nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d’ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o no concorso a determinare il danno. Al riguardo, spiegano i giudici di legittimità, “una volta che il danneggiato ha offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall’illecito, costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato”.